



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 195 del Reg. Data: 20/10/2017	Oggetto: Revoca, ai sensi dell'art.21 quinquies della legge 241/1990 e s.m.i., dell'affidamento in concessione del servizio gestione dello stadio comunale di Trani. Contestuale affidamento del servizio di custodia e manutenzione dello Stadio in via temporanea per consentire la stagione calcistica 2017/2018 ai sensi e per gli effetti della L.289/2002 art.90, c.25 e Legge Regione Puglia n.33/2006, artt.33/2006, artt.18 e 19, c.2- Atto generale di indirizzo.
---	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 15,30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE		x
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv.Carmelina	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

1. con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.1 del 27.01.2015 veniva formulato atto di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio dello Stadio comunale di Trani;
2. con determinazione dirigenziale a contrarre, a firma del Dirigente della Prima Area, Avv. Caterina NAVACH, n. 1081 del 30.11.2015 venivano approvati il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento in concessione di servizi dello Stadio comunale, attraverso procedura telematica aperta, tramite l'utilizzo del sistema EmPulia, ai sensi dell'art. 3, comma 37, dell'art. 54, dell'art. 55, comma 5, e dell'art. 81 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 dello stesso decreto;
3. nel corpo del medesimo provvedimento amministrativo richiamando l'art. 30 del già D.Lgs 163/2006 che *expressis verbis* “1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. 2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare....omissis...”, evidenziando che l'impianto dato in gestione è classificato **senza rilevanza economica** e in considerazione del fatto che viene chiesto al concessionario di applicare tariffe, fissate dall'Amministrazione comunale, che agevolino l'accesso ai servizi da parte degli utenti e pertanto non congrue a determinare un utile di gestione, veniva stabilito di riconoscere un corrispettivo pari a quello offerto in sede di gara in diminuzione sul prezzo a base d'asta di Euro 40.000,00 annui [Cfr. art. 19 comma 1 del Capitolato speciale d'Appalto];
4. con determinazione dirigenziale del Dirigente della Prima Area n. 369 del 18.04.2016, venivano approvati i verbali di gara telematica a procedura aperta e veniva aggiudicata in via provvisoria la concessione di servizio dello Stadio comunale alla Associazione Sportiva Dilettantistica VIGOR TRANI CALCIO, fatti salvi gli ulteriori adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 50 del 2016, fra cui la verifica – effettuata con esito positivo – della documentazione presentata dal concorrente in sede di gara;
5. con determinazione dirigenziale del Dirigente della Prima Area n. 849 del 18.08.2016, rubricata “*Affidamento in concessione del servizio di gestione dello Stadio Comunale. Aggiudicazione definitiva in favore dell'ASD Vigor Trani Calcio ed approvazione schema di contratto*” si procedeva ad:
 - a) aggiudicare in via definitiva l'affidamento in concessione del servizio di gestione dello Stadio comunale di Trani in favore della ASD VIGOR TRANI CALCIO,
 - b) approvare lo schema di contratto
 - c) ad autorizzare, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2017 nel medesimo provvedimento, l'anticipata esecuzione del contratto, giustificandola stante l'imminente inizio della stagione calcistica 2016/2017 (autorizzazione resa formalmente dall'allora Dirigente della I Area alla ADS Vigor Trani, con Nota prot. 44611 del 25.11.2016 avente ad oggetto “*Aggiudicazione servizio di gestione dello Stadio Comunale*”);
 - d) si dava atto che, qualora non si fosse giunti alla stipula del contratto a causa di eventi imprevisti, l'aggiudicatario avrebbe avuto diritto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate fino al momento della revoca dell'aggiudicazione;

e) si impegnavano le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sugli esercizi 2016/2017/2018 e 2019 ;

DATO ATTO che:

1. ad oggi il contratto risulta non essere stato stipulato, in quanto, immediatamente dopo la materiale consegna della struttura sportiva in questione (solo per mera precisazione si dà atto che durante la procedura di affidamento dell'impianto [ovvero durante la procedura di verifica dei requisiti] è intervenuto il cambio dell'organo direttivo dell'associazione), l'associazione aggiudicataria ASD VIGOR TRANI CALCIO segnalava da subito e formalmente numerose criticità strutturali dell'impianto che erano inquadrabili in interventi di straordinaria manutenzione posti a carico del Comune, interventi che si rendevano necessari per una effettiva fruibilità dell'impianto in condizioni di regolarità funzionale [**a tal uopo si fa riferimento, in uno per tutte alla mail certificata inoltrata in data 19.05.2017 dalla ADS VIGOR TRANI, che evidenzia tutte le criticità da subito segnalate – che si allega al presente atto**];
2. oltre alle carenze strutturali, per la cui rimozione e soluzione il Comune avrebbe dovuto intervenire, si aggiungeva la particolare circostanza, denunciata sempre dalla Associazione Sportiva Dilettantistica VIGOR TRANI CALCIO, per cui determinati locali ed impianti dello stadio venivano utilizzati da terze persone che, trovandosi nella disponibilità delle chiavi di ingresso alla struttura sportiva a seguito di pregressi e non meglio definiti rapporti con i precedenti affidatari, hanno avuto accesso continuativo all'impianto in oggetto per l'intera stagione calcistica;
3. tali situazioni anomale, protrattesi per tutta la stagione sportiva 2016 – 2017, hanno ingenerato una situazione di reciproca difficoltà nei normali rapporti tra le parti poiché la ASD VIGOR TRANI CALCIO, a fronte delle suddette perduranti anomalie segnalate con mail alla allora Dirigente della I Area – Dott.ssa Navach, non ha inteso sottoscrivere il contratto;
4. la stessa associazione, nella piena consapevolezza della rilevanza sociale della propria attività associativa e per spirito di responsabilità a fronte degli interessi pubblici coinvolti, ha proceduto comunque ad una gestione “di fatto” dell'impianto, al fine di consentire il regolare svolgimento del campionato 2016/2017 non solo per la propria compagine sportiva ma anche per la compagine calcistica femminile tranese e comunque soprattutto perché, nelle more che l'amministrazione comunale assumesse le adeguate decisioni ed iniziative, l'impianto stesso venisse preservato dall'irreversibile e certo degrado riveniente dalla mancanza di manutenzione;
5. a tale gestione, che comunque ha sostanzialmente preservato l'impianto da un aggravarsi dei fenomeni di degrado strutturale, non è conseguito il pagamento degli importi contrattuali che, annualmente e con cadenza trimestrale, il Comune avrebbe dovuto corrispondere;
6. in data 30.06.2017 si è tenuto, presso il Palazzo di Città, un incontro tra il Sindaco di Trani, il Segretario Generale, il responsabile dell'Ufficio Legale ed il Dirigente “ad interim” della I Area ed i rappresentanti di vertice della Associazione Sportiva Dilettantistica VIGOR TRANI CALCIO;

CONSIDERATO che:

1. in detto incontro si è proceduto ad una serena ed esaustiva disamina della particolare situazione del rapporto tra i due soggetti, disamina dalla quale sono emerse, innanzitutto, la fondatezza delle riserve manifestate dalla Associazione Sportiva Dilettantistica VIGOR TRANI CALCIO nelle varie note trasmesse circa le condizioni della struttura, condizioni nella maggior parte delle quali facenti capo oggettivamente ad opere da eseguirsi a carico del Comune di Trani;
2. l'amministrazione comunale, da parte sua, alla luce delle effettive accertate condizioni in cui versa l'impianto sportivo in questione e considerati gli inconvenienti segnalati dalla Associazione Sportiva Dilettantistica VIGOR TRANI CALCIO, ha dato atto che gli indirizzi

a suo tempo formulati dal Commissario Straordinario con la propria deliberazione n. 1 del 27.01.2015 e confermati con propria deliberazione di G.C. n. 45 del 21.08.2015, pur persistendo nella loro pratica esigenza gestionale, implicano una azione amministrativa di più ampio respiro, volta ad un recupero integrale e definitivo ed alla valorizzazione della struttura sportiva in oggetto, al fine di assicurarne non solo l'adeguatezza ai più elevati standard di efficienza e sicurezza, ma anche al fine di vederne definitivamente attuate azioni e iniziative di miglioramento che ritornino a tutto vantaggio della collettività tranese, sia quella sportiva sia quella residente nelle immediate vicinanze dello stadio;

3. in tale prospettiva, ciò che renderebbe attuabili tali progetti di "valorizzazione" dello stadio, può essere recuperato soltanto in una gestione di più lunga durata (allo stato attuale l'affidamento prevede un periodo temporale pari a soli tre anni), nel rispetto del vigente regolamento per la disciplina dell'uso e della gestione degli impianti sportivi comunali (art. 6 comma 7 lett. d) Delibera di C.C. n. 30 del 01.8.2014 modificata dalla Delibera di C.C. n.24 del 31.3.2016), nella quale, opportunamente disciplinati i corrispettivi obblighi e diritti delle parti, sia prevista a carico del concessionario una radicale ristrutturazione dell'impianto, e a fronte di tale recupero strutturale l'operatore economico sia obbligato a corrispondere alla stazione appaltante esclusivamente un proporzionale corrispettivo in virtù delle norme del vigente codice degli appalti di cui all'art. 3, co.2, che così recita "vv) *«concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di Lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi»*;
4. a fronte della intenzione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica VIGOR TRANI CALCIO di interrompere immediatamente ogni rapporto, l'amministrazione comunale ha correttamente e trasparentemente evidenziato la difficoltà per l'Ente di assumerne direttamente la gestione stessa, paventando le gravissime conseguenze che sarebbero derivate dalla interruzione del rapporto con la Associazione Sportiva Dilettantistica VIGOR TRANI CALCIO (acuirsi dei fenomeni di degrado strutturale dell'impianto, rischio di vandalizzazione dello stesso, ammaloramento del manto erboso e dell'impianto di irrigazione per il cui rifacimento sono state spese ingenti somme a carico del Comune, ecc...);

DATO ATTO che,

- 1) per dare concretezza ai nuovi indirizzi ed intendimenti dell'amministrazione comunale, per non compromettere l'integrità strutturale dell'impianto e per assicurare comunque la regolare partecipazione delle squadre cittadine ai rispettivi campionati, si rende necessario far ricorso all'istituto della revoca per sopravvenienza dell'affidamento in concessione del Servizio di gestione dello Stadio comunale di Trani, per un evidente mutamento della situazione di fatto (ovvero il provvedimento originariamente adottato, che ha ben perseguito l'interesse pubblico, con il trascorrere del tempo si rivela non più opportuno per il mutamento di circostanze di fatto – [Crf. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Seconda Ter, sentenza 9996 del 21.12.2011])
- 2) in virtù dell'autorizzazione all'esecuzione in via anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2017 resasi necessaria per l'imminente inizio della stagione calcistica, e della clausola al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate fino al momento della revoca dell'aggiudicazione, previste nella Determinazione Dirigenziale n. 849/2016, si rende necessario riconoscere alla società in parola il diritto al riconoscimento delle spese sostenute sino alla data dell'adozione del provvedimento formale di revoca assunto con successiva determinazione dirigenziale.

- 3) per il riconoscimento di detto indennizzo soccorre l'art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i. (Revoca del provvedimento) che così recita “ *1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. (comma modificato dall'Allegato 4, articolo 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, poi così modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b-ter), legge n. 164 del 2014*
- 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.(comma aggiunto dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, soppresso dalla legge di conversione n. 40 del 2007, reintrodotta dall'art. 13, comma 8-duodevicies dello stesso decreto-legge n. 7 del 2007, aggiunto dalla citata legge di conversione n. 40 del 2007)” ;*
- 4) nelle more della riformulazione di un nuovo bando di gara ad evidenza pubblica che preveda anche una radicale ristrutturazione dell'impianto stesso (Cfr. nota mail certificata inoltrata in data 19.05.2017 dalla ADS VIGOR TRANI – allegata), si rende necessario affidare temporaneamente a soggetto terzo le attività necessarie per il funzionamento della struttura in oggetto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di evidenza pubblica, anche al fine non compromettere la stagione calcistica 2017/2018 e preservare l'impianto da, così come previsto dall'art. 6 comma 1, 2° periodo, del vigente regolamento per la disciplina dell'uso e della gestione degli impianti sportivi comunali;
- 5) la Legge 289/2002 all'art. 90 comma 25 recita “*Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.*”
- 6) la Legge Regione Puglia n. 33/2006 al TITOLO IV rubricato “DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI” all'Art. 18 (Ambito di applicazione, finalità) expressis verbis “*1. La Regione, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della l. 289/2002, disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali. 2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico. 3. L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini....omissis*”
- 7) è possibile individuare ragionevolmente nella stessa Associazione Sportiva Dilettantistica VIGOR TRANI CALCIO il soggetto che, allo stato, sia in grado di assicurare in via

provvisoria il funzionamento dell'impianto sportivo more della nuova gara per l'affidamento della gestione per una durata pluriennale concretamente adeguata agli intendimenti e progetti dell'amministrazione comunale;

- 8) detto servizio temporaneo può trovare adeguata copertura di spesa sui capitoli di Bilancio dedicati alla gestione dell'impianto sportivo già impegnati con la determinazione dirigenziale del Dirigente della Prima Area n. 849 del 18.08.2016, determina oggetto di revoca, la cui riduzione dell'impegno di pari importo crea lo stanziamento sufficiente a garantire la gestione temporanea dell'impianto;

RITENUTO quindi, per tutte le ragioni esposte in premessa, di dover formulare quale atto generale d'indirizzo ai sensi e per gli effetti degli art. 48 comma 2 e 107 comma 2 lett. f) del D.Lgs 267/200 e s.m.i. al fine di:

- a) procedere, con separato atto, al riconoscimento in favore della ASD VIGOR TRANI delle spese sostenute (così come da fatture emesse) dalla data dell'autorizzazione alla anticipata esecuzione del contratte sino alla data dell'adozione del provvedimento formale di revoca assunto con successiva determinazione dirigenziale;
- b) disporre, con separato atto, la revoca di tutti gli atti amministrativi di competenza dirigenziale citati nel presente provvedimento e relativi alla procedura di affidamento in concessione del Servizio di gestione dello Stadio comunale di Trani (procedura avviata con la determinazione dirigenziale a contrarre del Dirigente della Prima Area n. 1081 del 30.11.2015 e conclusa con la determinazione dirigenziale del Dirigente della Prima Area n. 849 del 18.08.2016);
- c) di dare mandato al Dirigente della I Area di procedere all'affidamento temporaneo del servizio di custodia e manutenzione dello Stadio Comunale nelle more dell'avvio della nuova gara ad evidenza pubblica, alla Associazione Sportiva Dilettantistica VIGOR TRANI CALCIO soggetto che, allo stato, sia in grado di assicurare i predetti servizi, alle condizioni e termini che saranno riportate nello schema di contratto che si andrà ad approvare con successivo atto;
- d) di dare mandato al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e al Dirigente della I Area, ognuno per quanto di propria competenza, di predisporre tutti gli atti propedeutici all'indizione di una nuova gara ad evidenza pubblica secondo gli atti di indirizzo che questo Organo Giuntale formulerà con successivo e separato atto;

VISTO lo Statuto Comunale,

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi degli art. 48 comma 2 e 107 comma 2 lett. f) del TUEL approvato con D. Lgs . n. 267 del 2000;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA


- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata;
- 2) di formulare quale atto generale d'indirizzo ai sensi e per gli effetti degli art. 48 comma 2 e 107 comma 2 lett. f) del D.Lgs 267/200 e s.m.i:

- a) procedere, con separato atto, al riconoscimento in favore della ASD VIGOR TRANI delle spese sostenute dalla data dell'autorizzazione alla anticipata esecuzione del contratto sino alla data dell'adozione del provvedimento formale di revoca assunto con successiva determinazione dirigenziale, come da fatture emesse dalla Vigor, ove effettivamente dovute e comunque nei limiti di quanto previsto nella previsione finanziaria indicata nel bando;
- b) disporre, con separato atto, la revoca di tutti gli atti amministrativi di competenza dirigenziale citati nel presente provvedimento e relativi alla procedura di affidamento in concessione del Servizio di gestione dello Stadio comunale di Trani (procedura avviata con la determinazione dirigenziale a contrarre del Dirigente della Prima Area n. 1081 del 30.11.2015 e conclusa con la determinazione dirigenziale del Dirigente della Prima Area n. 849 del 18.08.2016) previo consenso espresso da parte della ASD VIGOR Trani, con rinuncia a qualsivoglia pretesa;
- c) di dare mandato al Dirigente della I Area di procedere all'affidamento temporaneo del servizio di custodia e manutenzione dello Stadio Comunale, nelle more dell'avvio della nuova gara ad evidenza pubblica, alla Associazione Sportiva Dilettantistica VIGOR TRANI CALCIO soggetto che, allo stato, sia in grado di assicurare tali servizi, alle condizioni e termini che saranno riportate nello schema di contratto che si andrà ad approvare con successivo atto dirigenziale;
- d) di dare atto che detto affidamento temporaneo può trovare adeguata copertura di spesa sui capitoli di Bilancio dedicati alla gestione dell'impianto sportivo già impegnati con la determinazione dirigenziale del Dirigente della Prima Area n. 849 del 18.08.2016, determina oggetto di revoca, la cui riduzione dell'impegno di pari importo crea lo stanziamento sufficiente a garantire la gestione temporanea dell'impianto stesso;
- e) di dare atto che alla data odierna non è più sussistente l'occupazione abusiva di locali dello stadio da parte di terze persone, così come da verbale di accertamento agli atti dell'Ufficio di Polizia Locale
- f) di dare mandato al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici ed al Dirigente della I Area, ognuno per quanto di propria competenza, di predisporre tutti gli atti propedeutici all'indizione di una nuova gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'impianto sportivo Stadio Comunale, secondo gli atti di indirizzo che questo Organo Giuntale formulerà con successivo e separato atto.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

N° 2806 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 24 OTT 2017 al 8 NOV 2017 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 24 OTT 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 24 OTT 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino